

La mobilità entra negli studi professionali

di Michele Tiraboschi

Anche i dipendenti degli studi professionali, licenziati per riduzione del personale, possono essere iscritti alle liste di mobilità. È questa la risposta del Ministero del lavoro a un interpellato avanzato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro e da Confprofessioni (cfr. Interpellato n. 10/2011 in *Boll. spec. Adapt*, 2011, n. 13).

In passato, tale questione non aveva mai assunto particolare rilevanza concreta e il quesito non era stato posto neppure in termini teorico-ricostruttivi della normativa di riferimento. Non così invece negli ultimi due anni. La crisi economica e finanziaria internazionale ha colpito non solo le imprese, ma anche i professionisti e i loro dipendenti, rivelando la sostanziale inadeguatezza di un sistema di tutele, quello del diritto del lavoro, tradizionalmente pensato ad immagine della grande fabbrica industriale. Ciò si riflette, a ben vedere, nello stesso linguaggio del legislatore che, ancora oggi, utilizza come prototipo normativo di riferimento il lavoro nell'impresa condizionando non poco l'opera di esegesi normativa.

Non sorprende, pertanto, che i dipendenti degli studi professionali non vengano espressamente indicati dal legislatore allorché si propone di delineare il campo di applicazione della mobilità. Vuoi con riferimento alla legge n. 223/1991, vuoi in relazione all'art. 4 della legge n. 236/1993.

Quest'ultima prevede che possano essere iscritti alle liste di mobilità i lavoratori licenziati da imprese, anche artigiane o cooperative di produzione e lavoro, che occupino anche meno di quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro. Nell'estendere l'iscrizione alle liste di mobilità dei lavoratori licenziati da aziende con meno di quindici dipendenti la legge fa dunque formale riferimento alla nozione di impresa senza citare direttamente gli studi professionali.

Per risolvere il dubbio, e fornire adeguate protezioni ai lavoratori indipendentemente da antiquate qualificazioni nominalistiche, la risposta all'interpellato si focalizza proprio sulla interpretazione del concetto di imprenditore. Ciò anche alla luce della interpretazione fornita dalla Corte di giustizia europea (causa C-32/02, Commissione delle Comunità europee v. Repubblica italiana con riferimento alla direttiva del Consiglio dell'Unione europea 20 luglio 1998, n. 98/59/CE, in *Boll. spec. Adapt*, 2011, n. 13), che porta ad ampliare la nozione di imprenditore, facendo rientrare nella definizione qualunque soggetto attivo su un determinato mercato che svolga una attività economica. In questa prospettiva, benché la norma relativa alle procedure di mobilità faccia testuale riferimento alle imprese, l'art. 4, comma 1, della legge n. 223/1991 risulta applicabile anche agli studi professionali, consentendo pertanto l'iscrizione alle liste di mobilità c.d. non indennizzata anche i lavoratori da essi licenziati per riduzione di personale.

Con riferimento invece alla possibilità di tali lavoratori di godere degli ammortizzatori sociali in deroga, la questione risulta meno problematica. Il legislatore ha voluto estendere il sostegno al reddito a tutte le categorie di lavoratori escluse a causa del settore, della dimensione o del tipo di contratto applicato.

Con particolare riferimento alla mobilità in deroga, tuttavia, si precisa che i lavoratori licenziati per beneficiare della indennità di mobilità debbano soddisfare il requisito della anzianità aziendale di almeno dodici mesi, come previsto in termini generali per accedere alla mobilità.

Michele Tiraboschi
tiraboschi@unimore.it

* Il presente articolo è pubblicato anche in *Il Sole 24 Ore*, 9 marzo 2011, con il titolo *La crisi impone soluzioni flessibili*.